

***ASSOCIAZIONE NAZIONALE
ARTIGLIERI D'ITALIA***

(A. N. Art. I.)

STATUTO ORGANICO

Edizione 2004

Capo I

DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1

L'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia (A. N. Art. I.), eretta in Ente morale con DPR 30 maggio 1953, n. 647, con sede in Roma Via Aureliana 25, s'identifica a tutti gli effetti con l'ex Reggimento Artiglieri d'Italia "Damiano CHIESA" già Associazione Arma d'Artiglieria derivata dall'originaria Associazione Artiglieri "Santa Barbara", dei quali è la continuazione ed è costituita per unire in un unico organismo gli artiglieri in congedo e quelli in servizio quali componenti della stessa famiglia militare.

Art. 2

L'Associazione è apolitica, senza fini di lucro e si propone i seguenti scopi:

- *mantenere e diffondere il culto dell'ideale di Patria;*
- *esaltare le glorie e le tradizioni dell'Artiglieria italiana;*
- *conservare ed incrementare la fraternità d'Armi fra tutti gli artiglieri in servizio ed in congedo;*
- *rappresentare, nel quadro stabilito dalle leggi, i militari in congedo dell'Arma d'Artiglieria, per tutelarne gli interessi morali e materiali;*
- *concorre nei limiti delle proprie possibilità ad operazioni di soccorso in caso di pubblica calamità.*
- *promuovere attività assistenziali, formative, educative, culturali e ricreative a beneficio dei soci e delle loro famiglie.*

Capo II

DEI SOCI

Art. 3

L'Associazione è apolitica..

Art. 4

L'A.N.Art.I. non ammette tra i propri Soci elementi di dubbia moralità o condannati per motivi ledenti l'onore.

Art. 5

I Soci possono essere:

- *"Effettivi";*
- *"Ordinari;*
- *"Aggregati";*
- *"Onorari";*
- *"Benemeriti".*

Le modalità pratiche per l'ammissione di Soci, nelle varie categorie, sono fissate nel Regolamento d'applicazione dello Statuto.

Art. 6

Le cariche sociali di Presidente e Vice Presidente dell'A.N.Art.I. sono conferite solo ai Soci effettivi. Al Socio di altra categoria può essere conferita la carica elettiva di Consigliere, tuttavia è facoltà del Consiglio Nazionale, in particolari situazioni, rimuovere tale impedimento consentendo l'accesso alle cariche suddette ai Soci di altre categorie.

La qualifica di Socio dell'A.N.Art.I. é compatibile con quella di Socio d'altra Associazione riconosciuta dal Ministero della Difesa.

La procedura per il conferimento delle cariche sociali, per quanto non previsto dal presente Statuto, è stabilita nel Regolamento di applicazione dello Statuto.

Art. 7

I Soci debbono cooperare al potenziamento morale e materiale dell'A.N.Art.l. ed intervenire alle assemblee della Sezione cui appartengono; possono fruire dei vantaggi e dei servizi che l'A.N.Art.l. ottiene ed organizza per loro.

Art. 8

La qualifica di Socio si perde:

- *per volontà del Socio, mediante le dimissioni;*
- *per inadempienze amministrative, per morosità;*
- *per provvedimento disciplinare, con l'espulsione.*

Capo III

DELL'ORDINAMENTO

Art. 9

L'A.N.Art.I. è articolata come segue:

- *Presidenza Nazionale;*
- *Commissione Nazionale dei Probiviri;*
- *Consiglio Nazionale;*
- *Delegati Regionali;*
- *Federazioni Provinciali;*
- *Sezioni Provinciali;*
- *Sezioni;*
- *Nuclei di Sezione.*

Art. 10

La Presidenza Nazionale è costituita da:

- *un Presidente Nazionale;*
- *due Vice Presidenti Nazionali;*
- *un Segretario Generale;*
- *un Segretario Amministrativo;*
- *personale addetto alla Presidenza.*

Art. 11

La Commissione Nazionale dei Probiviri è costituita da tre membri che designano nel proprio ambito un Presidente.

I membri della Commissione Nazionale dei Probiviri non possono ricoprire altre cariche sociali nell'A.N.Art.I., fatta eccezione per quelle onorarie.

Art. 12

Il Consiglio Nazionale è costituito come segue:

- *Presidente e due Vice Presidenti Nazionali;*
- *Delegati Regionali;*
- *Artiglieri decorati di Medaglia d'Oro al Valor Militare, aventi cariche sociali nell'A.N.Art.I..*

Art. 13

I Delegati Regionali sono uno per ciascuna delle Regioni, indicate nell'Art. 131 della Costituzione, nelle quali siano presenti almeno tre Sezioni valide. Ove non sussistano gli elementi per la nomina del Delegato Regionale il Presidente Nazionale potrà nominare, in sua vece, un Rappresentante A.N.Art.I.. Il Presidente della Sezione autonoma di Trieste ed i Presidenti delle Sezioni dislocate all'estero sono parificati al rango di Delegati Regionali.

Art. 14

Le Federazioni provinciali sono costituite da tutte le Sezioni della Provincia che, su proposta del Delegato regionale, si sono confederate e svolgono la loro attività nella sede scelta dal Presidente della Federazione.

Art. 15

L'elemento base dell'Associazione è la Sezione formata da almeno 12 Soci. Costituisce nel suo ambito il Consiglio di Sezione, meglio specificato nel Regolamento di applicazione dello Statuto.

Art. 16

Le Sezioni Provinciali, nelle Province in cui non è stata costituita la Federazione, sono quelle che hanno sede nei capoluoghi di provincia. Esse,

oltre i compiti previsti per tutte le altre Sezioni, hanno devoluti i seguenti:

- *organizzare, indirizzare e sostenere le Sezioni della rispettiva Provincia;*
- *promuovere cerimonie e manifestazioni nell'ambito della Provincia.*

Art. 17

I Nuclei di Sezione sono organismi con un numero di Soci inferiore a 12 per cui trattasi di sezioni anemizzate o, in casi particolari, di Sezioni che, in via di costituzione o ricostituzione, non sono riuscite a formarsi. Essi devono essere accorpate alla più vicina Sezione della Provincia in seno alla quale sono rappresentati da un Consigliere in aggiunta ai Consiglieri della Sezione accorpante

I Nuclei di Sezione che si trovano in possesso del Labaro lo conservano; possono partecipare a manifestazioni locali dopo aver ottenuto l'autorizzazione del Presidente della Sezione accorpante dal quale dipendono operativamente.

I Nuclei che non sono in possesso di Labaro possono munirsi di Stendardo Tricolore.

Capo IV
DELLE CARICHE SOCIALI
E DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

Art. 18

La Presidenza Nazionale provvede a tutto quanto si riferisce alla vita dell'Associazione:

- *segue lo sviluppo delle Sezioni e l'incremento dei Soci;*
- *mantiene il collegamento con le Autorità Centrali e con le altre Associazioni d'Arma e combattentistiche;*
- *designa i Soci delegati a rappresentare, nella sede opportuna, gli interessi dell'Associazione in armonia alle leggi concernenti la rappresentanza del personale militare in congedo;*
- *pubblica il giornale " **L'Artigliere** " quale organo ufficiale dell'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia;*
- *promuove riunioni e manifestazioni nazionali;*
- *nomina i soci Onorari e Benemeriti;*
- *custodisce il Medagliere dell'Arma.*

Art.19

Il Presidente Nazionale è eletto dal Consiglio Nazionale con un mandato di durata triennale. Gli sono attribuiti i compiti sotto specificati:

- *rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti morali, organizzativi e dirigenziali;*
- *risponde giuridicamente della conduzione amministrativa della Presidenza Nazionale e non di quella delle singole Sezioni;*
- *convoca e presiede il Consiglio Nazionale delle cui direttive e deliberazioni cura l'esecuzione;*
- *emana tutte le disposizioni di carattere generale che ritiene opportune per la migliore applicazione dello Statuto e*

del Regolamento, previa approvazione del Consiglio Nazionale;

- *può delegare ai Vice Presidenti Nazionali lo svolgimento di sue attribuzioni;*
- *nomina i Commissari Straordinari delle Delegazioni qualora venga a mancare il Delegato;*
- *nomina, su proposta del Delegato Regionale, i Commissari per le Sezioni in via di ricostruzione;*
- *rilascia “diplomi d’onore” a quei Soci che si sono particolarmente distinti per impegno in favore dell’Associazione;*
- *è Direttore del Giornale dell’Associazione di cui nomina il Capo Redattore;*
- *Nell’esecuzione dei compiti affidatigli si avvale dell’opera dei Probiviri e dei Delegati Regionali.*
- *Il Presidente Nazionale in caso di:*
 - *sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente Vicario;*
 - *dimissioni, rimane in carica fino all’elezione del suo sostituto;*
 - *indisponibilità prima della scadenza del mandato, è sostituito con un nuovo Presidente Nazionale eletto con normale procedura. Nel periodo di tempo necessario per effettuare le elezioni la carica è ricoperta dal Vice Presidente Vicario.*

Art 20

I due Vice Presidenti Nazionali vengono eletti dal Consiglio Nazionale , con mandato triennale,svolgono le funzioni loro affidate dal Presidente Nazionale con il quale collaborano ai fini del potenziamento dell'Associazione, nel quadro delle attribuzioni e responsabilità specifiche previste per i membri della Presidenza Nazionale.

Art. 21

Il Segretario generale è scelto dal Presidente Nazionale, è suo coadiutore ed esplica i compiti specificati nel Regolamento.

Art. 22

Il Segretario Amministrativo è scelto dal Presidente Nazionale e può essere da lui delegato a firmare la corrispondenza di ordinaria amministrazione; esplica i compiti specificati nel Regolamento di applicazione dello Statuto.

Art 23

La Commissione Nazionale dei Probiviri si riunisce, su richiesta del Presidente Nazionale, per esaminare ed esprimere il proprio parere su questioni di carattere disciplinare e su controversie relative ai rapporti tra i Soci, gli Enti centrali e periferici dell'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia, indipendentemente da ogni altra azione prevista o permessa agli interessati a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti.

In caso d'elezione per corrispondenza, dei membri della Presidenza Nazionale, esercita la funzione di Commissione Scrutatrice.

Art. 24

Il Consiglio Nazionale è l'organo deliberativo dell'Associazione ed è convocato dal Presidente Nazionale entro il primo semestre d'ogni anno. Può anche essere convocato per richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Il Consiglio Nazionale elegge il Presidente Nazionale, i Vice Presidenti Nazionali, i Probiviri, con le modalità indicate nel Regolamento per l'applicazione dello Statuto Sociale e discute e delibera su:

- *problemi morali e materiali dell'Associazione;*
- *bilanci predisposti dalla Presidenza Nazionale;*
- *contributo annuo che le sezioni debbono versare alla Presidenza Nazionale anche per il finanziamento dell'attività dei Delegati Regionali;*
- *raduni e manifestazioni a carattere nazionale;*

- *rapporti con gli organi di rappresentanza dei militari in congedo ed in servizio;*
- *direttive per eventuali interventi in operazioni umanitarie e di volontariato e concorsi alle operazioni nazionali di protezione civile;*
- *indirizzi generali per il potenziamento e lo sviluppo dell'Associazione;*
- *questioni disciplinari a carico dei Probiviri e del Presidente nazionale;*
- *ogni altro argomento proposto da uno o più Delegati nei modi e nelle forme previste dal Regolamento di applicazione dello Statuto;*
- *modifiche e varianti da apportare allo Statuto ed al Regolamento;*
- *conferimento a titolo onorifico della qualifica di:*
 - *Presidente Nazionale Onorario al Presidente Nazionale che sia stato in carica per almeno due mandati;*
 - *Consigliere Nazionale Onorario al Vice Presidente Nazionale ed al Delegato Regionale che siano stati in carica per almeno due mandati;*
- *tipo d'emblemi individuali (distintivi, copricapo, cravatte, fazzoletti da collo, baveri ecc.) e loro caratteristiche (forma, dimensione e colore) da adottare dall'Associazione.*

Il Presidente Nazionale Onorario ed il Consigliere Nazionale Onorario possono partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Art. 25

Il Delegato Regionale, di massima è uno dei Presidenti di Sezione della Regione amministrativa della Repubblica ovvero, può essere altro Socio ivi

residente particolarmente eminente per grado militare o per reputazione in campo civile. Egli rappresenta le Sezioni della propria Regione nel Consiglio Nazionale ed è il rappresentante della Presidenza Nazionale nella rispettiva Regione.

Ha sede presso la propria Sezione.

Il Delegato Regionale segue lo sviluppo delle Sezioni della propria Regione, ne coordina l'attività favorendone i reciproci legami, organizza manifestazioni comuni tra le Sezioni della propria Regione e, d'accordo con gli altri Delegati Regionali, organizza anche manifestazioni interregionali.

Ove lo ritenga opportuno e possibile propone e promuove la costituzione delle Federazioni provinciali.

In caso di assenza temporanea designa il suo sostituto scegliendolo tra i Presidenti di Federazione Provinciale (ove esiste) e i Presidenti di Sezione provinciale.

Art. 26

La Federazione Provinciale:

- *è costituita da tutte le Sezioni della Provincia (se le Sezioni sono inferiori a 4 essa non potrà costituirsi);*
- *elegge nel suo interno un Presidente e uno o due Vice Presidenti;*
- *costituisce nel suo ambito il Congresso Provinciale ed il Consiglio Direttivo Provinciale, meglio specificati nel Regolamento per l'applicazione dello Statuto;*
- *è subordinata al Delegato Regionale;*
- *ha autonomia organizzativa e di gestione;*
- *svolge la propria attività nell'interesse delle Sezioni della Provincia;*
- *risponde direttamente di quanto delibera ed attua nell'ambito delle sue specifiche competenze sia per quanto riguarda la parte operativa sia per quella amministrativa.*

Qualora si presentino esigenze particolari che richiedano interventi d'eccezione, prima di attuarli, deve avere l'autorizzazione dei competenti Organi Superiori. Operazioni che non siano state autorizzate dalla Presidenza Nazionale non impegnano l'Associazione ma soltanto coloro che le hanno deliberate e/o attuate.

I compiti della Federazione sono indicati nel Regolamento di applicazione dello Statuto.

Art. 27

Il Presidente di Sezione rappresenta la propria Sezione a tutti gli effetti morali, amministrativi e giuridici; la organizza, la dirige e la amministra secondo le deliberazioni del rispettivo Consiglio.

Il Vice Presidente della Sezione coadiuva il Presidente e lo sostituisce assumendone automaticamente le funzioni in caso di sede vacante.

Art. 28

*Nell'ambito delle Sezioni esistenti in località che sono o che furono sedi di Reggimenti di Artiglieria, possono costituirsi i “**Gruppi Reggimentali**”, allo scopo di tenere uniti tutti gli Artiglieri che hanno prestato servizio negli stessi Reggimenti e mantenerne sempre vive le tradizioni.*

Detti Gruppi nominano almeno un loro rappresentante in seno al Consiglio della Sezione presso la quale sono costituiti. Tale rappresentante assume la carica di Capo Gruppo con gli stessi diritti e doveri degli altri Consiglieri e va in aggiunta ai membri previsti per ciascun Consiglio di Sezione.

Art. 29

Le Sezioni i cui Consigli siano in via di ricostituzione sono rette da un “Commissario” nominato dal Presidente Nazionale, con attribuzioni

analoghe a quelle dei Presidenti di Sezione, finché esse non riprendono il loro normale funzionamento.

Le Sezioni in corso di costituzione, che non hanno raggiunto il numero di 12 Soci, stabilito dal precedente Art.15, sono rette da un "Fiduciario", nominato dal Delegato Regionale, che decade appena elette le cariche sociali.

Commissari e Fiduciari decadono automaticamente dalla carica se entro dodici mesi dalla loro nomina non hanno "costituito" o "ricostituito" la sezione.

Art. 30

Tutte le cariche sociali sono elettive salvo quelle di Segretario generale e di Segretario amministrativo che sono scelte dal Presidente Nazionale e quelle dei Segretari di Sezione ed eventuali Tesorieri che sono nominati dai rispettivi Presidenti.

Tutti i Segretari e Tesorieri debbono essere Soci .

Art. 31

Il Presidente Nazionale, i due Vice Presidenti Nazionali, ed i membri della Commissione Nazionale dei Probiviri sono eletti dal Consiglio Nazionale.

I Delegati Regionali sono eletti dai Presidenti e dai Commissari delle Sezioni delle rispettive Regioni.

I Presidenti di Federazione e i Vice Presidenti di Federazione sono eletti dai rispettivi Consigli Direttivi Provinciali.

I Presidenti ed i Vice Presidenti di Sezione sono eletti dai rispettivi Consigli Direttivi, a loro volta eletti dall'Assemblea dei Soci della Sezione.

Art. 32

Le cariche sociali non sono retribuite, durano fino al 31 dicembre del terzo anno a partire da quello dell'elezione compreso.

Oltre tale termine i titolari rimangono in carica, fino alle nuove elezioni, per gli atti di ordinaria amministrazione.

Le vacanze nelle cariche elettive determinate da eventi diversi dalla normale scadenza, dovranno essere ricoperte entro sei mesi dal verificarsi della vacanza stessa. In questi casi l'elezione potrà avvenire anche per corrispondenza, secondo le norme stabilite nel Regolamento di applicazione dello Statuto.

Capo V

DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 33

Le entrate dell'A.N.Art.l. sono costituite da:

- *quote sociali annuali ed elargizioni corrisposte dai Soci;*
- *proventi di manifestazioni, raduni, ecc.;*
- *lasciti, donazioni, rendite dei capitali sociali.*

Art. 34

La Presidenza Nazionale e le Sezioni hanno gestioni amministrative proprie ed autonome.

I Delegati Regionali ricevono, dalla Presidenza Nazionale, un contributo determinato proporzionalmente alle quote versate dalle rispettive Sezioni e sulla base della situazione contingente.

Peraltro, la Presidenza Nazionale, può apportare dei correttivi per potenziare le Regioni che svolgono una maggiore attività.

L'accreditamento ai Delegati avverrà in concomitanza con il Consiglio Nazionale.

La contabilità dei Delegati Regionali sarà successivamente inviata alla Presidenza Nazionale a cura dei singoli Delegati..

I Nuclei di Sezione sia che derivino da Sezioni anemizzate sia che siano formati da Sezioni in via di costituzione o ricostituzione sono amministrati dalla Sezione alla quale sono accorpati o che ne ha promosso la formazione.

Capo VI
DELLA DISCIPLINA

Art. 35

Il Socio, di qualsiasi categoria, che comprometta con parole o con atti l'apoliticità dell'Associazione ed il buon andamento delle attività sociali o contravvenga alle finalità stabilite dall'Art. 2 del presente Statuto o arrechi pregiudizio al buon nome dell'Associazione, è passibile di :

- a) richiamo da parte del Presidente della Sezione, su delibera del Consiglio di Sezione;*
- b) sospensione da uno a tre mesi da parte del Delegato Regionale per proposta del Consiglio di Sezione;*
- c) espulsione da parte del Presidente Nazionale per proposta del Delegato Regionale a seguito di inchiesta provocata dal Consiglio di Sezione.*

L'applicazione delle sanzioni di cui sopra a carico di membri del Consiglio Nazionale e della Presidenza Nazionale, è di competenza del Consiglio Nazionale che delibera a maggioranza, sentita la Commissione dei Proviviri.

Le modalità di attuazione di quanto sopra sono fissate dal Regolamento di applicazione.

Art. 36

Contro i provvedimenti disciplinari suddetti sono ammessi ricorsi, rispettivamente: al Delegato Regionale, al Presidente Nazionale e al Consiglio Nazionale.

Il giudizio di quest'ultimo è insindacabile e definitivo. Le decisioni del Presidente Nazionale e del Consiglio Nazionale debbono essere prese dopo consultazione della Commissione Nazionale dei Proviviri.

Nel caso in cui il Presidente di Sezione è anche Delegato Regionale, il ricorso contro il provvedimento disciplinare di cui alla lettera a) del

precedente Art. 35 deve far capo al Presidente Nazionale.

Art. 37

La Presidenza Nazionale ha facoltà di dichiarare sciolto un Consiglio di Sezione, per il quale fosse costatata una grave infrazione o inadempienza ai fini propri dell'A.N.Art.l., ovvero, un'irregolarità di carattere amministrativo, e nominare un "Commissario". Può disporre anche lo scioglimento di una Sezione per persistente inattività. I provvedimenti sono presi d'iniziativa della stessa Presidenza Nazionale o per proposta dei Delegato Regionale, sentita - se del caso - la Commissione Nazionale dei Probiviri.

Capo VII

DEGLI EMBLEMI E DELLE INSEGNE

Art. 38

La Presidenza Nazionale e le Sezioni intervengono nelle cerimonie ufficiali con la Bandiera Nazionale e/o con il Labaro Sociale.

Nelle cerimonie di particolare solennità, la Presidenza Nazionale interviene anche con il "Medagliere", che rappresenta le decorazioni concesse alle Bandiere dell'Arma e le Medaglie d'Oro al V. M. concesse ai Reparti di Artiglieria e agli Artiglieri.

Art. 39

Il distintivo dell'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia è obbligatorio nelle riunioni social, può essere portato anche sempre a discrezione del Socio.

Nelle cerimonie ufficiali, i Soci intervengono, indossando sull'abito civile, gli emblemi stabiliti dal Consiglio Nazionale.

Art. 40

La Bandiera Nazionale ha dimensioni di cm. 99x99. Il Labaro Sociale ed il distintivo sono conformi, rispettivamente, ai modelli di cui gli allegati n. 1 e n. 2 del decreto del Presidente della Repubblica, 30 maggio 1953, n. 647.

Il Labaro, oltre che appeso all'apposito sostegno orizzontale con i propri passanti, deve essere assicurato all'asta mediante nastrini arancione predisposti alle due estremità del drappo in modo che il quadrante che porta i due cannoni incrociati risulti a contatto dell'asta stessa ed in alto.

Art. 41

La scorta alla Bandiera Nazionale, al Medagliere ed al Labaro, nei cortei e nelle cerimonie ufficiali, deve essere costituita da due Soci, possibilmente decorati al Valor Militare, che portino al petto le relative decorazioni.

Capo VIII
DELLO SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 42

Per lo scioglimento dell'Associazione e per la destinazione dei relativi beni si osserveranno le norme prescritte dal Codice Civile.

Capo IX
DEL REGOLAMENTO

Art. 43

Le modalità particolari per l'applicazione del presente Statuto organico saranno definite con apposite disposizioni costituenti il Regolamento per l'applicazione dello Statuto.

Roma , lì 30 APRILE 2005

INDICE

Cap.I	<i>Dell'associazione</i>	<i>(da art.1-2)</i>	<i>pag.3</i>
Cap.II*	<i>Dei Soci</i>	<i>(da art.3-8)</i>	<i>pag.4-5</i>
Cap.III*	<i>Dell'Ordinamento</i>	<i>(da art.9-17)</i>	<i>pag.6-8</i>
Cap.IV*	<i>Delle Cariche sociali e delle Assemblee dei soci</i>	<i>(da art.18-32)</i>	<i>pag.9-16</i>
Cap.V*	<i>Dell'Amministrazione</i>	<i>(da art.33-34)</i>	<i>pag.17</i>
Cap.VI*	<i>Della Disciplina</i>	<i>(da art.35-37)</i>	<i>pag.18-19</i>
Cap.VII*	<i>Degli Emblemi e delle insegne</i>	<i>(da art.38-41)</i>	<i>pag.20</i>
Cap.VIII*	<i>Dello Scioglimento dell'associazione</i>	<i>art.42</i>	<i>pag.21</i>
Cap.IX*	<i>Del Regolamento</i>	<i>art.43</i>	<i>pag.22</i>
	<i>Indice</i>		<i>pag.23</i>